



TRIBUNALE ARBITRALE
dell'Immobiliare
e del Condominio



CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE SEDE SECONDARIA

TRA

CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE

E

Cod. conv. _____

MODELLO CC0

**CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE DI UNA SEDE
SECONDARIA DELLA CAMERA ARBITRALE
INTERNAZIONALE**

TRA

Camera Arbitrale Internazionale (*di seguito denominata convenzionante*) con Sede legale in Piazza Martin Luther King n.10 - 87036 Rende (Cs) e Sede distaccata in Piazzetta Umberto Giordano 2-20122 Milano- C.f. 98122040789, e con sedi operative sull'intero territorio nazionale e internazionale, nella persona del Presidente Nazionale, domiciliato per la carica presso la Sede Nazionale

E

che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente Convenzione, dispone di un ufficio, sito in _____
via/piazza _____ n. _____
che fungerà da sede secondaria della Camera Arbitrale Internazionale (*di seguito denominato convenzionato*).

premesse che:

- a) Camera Arbitrale Internazionale è un'istituzione arbitrale privata presente sul territorio nazionale e internazionale, specializzata nell'amministrazione di procedure arbitrali aventi a oggetto la risoluzione di controversie vertenti sulle materie sottoponibili a procedura di arbitrato;
- b) Camera Arbitrale Internazionale, per offrire un servizio di eccellenza, è strutturata in sezioni interne, ciascuna delle quali si occupa di una specifica materia;
- c) ad oggi le sezioni interne, sempre integrabili, sono rappresentate da:
 - **Sezione 1 – Camera Arbitrale dell'immobiliare e del condominio** che si occupa di procedimenti arbitrali su controversie immobiliari e di condominio;
 - **Sezione 2 – Camera Arbitrale delle Imprese** che si occupa di procedimenti arbitrali per controversie tra imprese, tra imprese ed enti pubblici, tra imprese e privati.
- d) le sezioni interne non hanno un'autonomia né contabile né giuridica, ma prettamente pratica, e pertanto potranno avere un marchio/logo che le identifichi a livello commerciale, ma sempre di proprietà della Camera Arbitrale Internazionale;

- e) le sezioni interne non hanno un regolamento arbitrale specifico né autonome clausole arbitrali, ma fanno richiamo solo ed esclusivamente al regolamento, alle clausole, a tutta la documentazione, al sito web della Camera Arbitrale Internazionale;
- f) la Camera Arbitrale Internazionale promuove iniziative volte a far conoscere l'istituto dell'arbitrato, per la risoluzione delle controversie, come strumento atto a ridurre il contenzioso e i suoi costi;
- g) tale impegno ha condotto ad un crescente utilizzo da parte di consumatori, imprese, enti del servizio di arbitrato, che nell'esperienza concreta si è dimostrato rapido, competitivo ed economico;

- il Convenzionato svolge l'attività di:

e che ai fini dell'attività oggetto del presente accordo nomina quale referente (*è possibile indicare massimo due referenti che non necessariamente devono coincidere con il rappresentante legale/soci*):

- a) _____
nato a _____ pr _____
il _____ C.F. _____
residente
in _____

professione _____
- b) _____
nato a _____ pr _____
il _____ C.F. _____
residente
in _____

professione _____

- a giudizio del Convenzionato e dei referenti incaricati, l'arbitrato rappresenta un valido strumento per la risoluzione di controversie, che può evitare dispendiosi e talvolta inutili procedimenti giudiziari;

- il Convenzionato intende attivare una Sede secondaria di Camera Arbitrale Internazionale.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue.

ART. 1 – Servizio di Arbitrato Amministrato. Il convenzionante mette a disposizione il proprio Servizio di arbitrato amministrato per la risoluzione

delle controversie che dovessero insorgere nelle seguenti ipotesi:

- rapporti condominiali;
- diritti reali;
- divisioni;
- locazioni e comodato;
- patti di famiglia;
- affitto di azienda;
- contratti di appalto e/o contratti di fornitura di beni e/o servizi;
- materie bancarie, finanziarie, tributarie, societarie;
- risarcimento derivante da responsabilità medica;
- diffamazione a mezzo stampa;
- tutte le materie assoggettabili alla procedura arbitrale.

I procedimenti arbitrali si svolgeranno nel rispetto del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Internazionale vigente al momento d'inizio della controversia, salvo diverso accordo tra le parti.

ART. 2 – Termini della Convenzione. Il presente accordo non prevede nessun costo per le parti, anche se sarà obbligo del Convenzionato, che si farà carico delle spese, dotare la sede secondaria di una targhetta esterna attenendosi obbligatoriamente all'impostazione grafica che dovrà essere richiesta al Convenzionante. Per attivare una Sede Secondaria è necessario, altresì, che almeno un referente sia regolarmente iscritto nell'elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale Internazionale. Il presente accordo non dà luogo a rapporto di rappresentanza, associativo o societario tra le parti e pertanto il Convenzionato non ha alcun diritto o potere di assumere impegni e obbligazioni in nome e per conto del convenzionante.

Il Convenzionante mette a disposizione del Convenzionato:

- a) Eventuale utilizzo del software per protocollo e cronologia delle procedure di arbitrato;
- b) Know-how dell'associazione;
- c) Uso del marchio dell'associazione sulla targa e carta intestata;
- d) Accesso ad area riservata del sito web;
- e) Modulistica operativa, assistenza e consulenza nelle fasi di inserimento clausole e durante tutte le fasi dell'Arbitrato;
- f) Accordi, convenzioni ed eventuale materiale pubblicitario che la Sede Nazionale ritenga utile allo scopo;

ART. 3 – Attività promozionali. Convenzionato e Convenzionante concordano di promuovere la cultura dell'arbitrato, nel modo più ampio possibile, ma nella massima libertà, senza alcun impegno imposto, neppure per il futuro, dal Convenzionante. La spesa di

pubblicità istituzionale, decisa dal convenzionante, sarà a suo totale carico e nessun costo sarà addebitato al Convenzionato. Parimenti dicasi per le eventuali spese sostenute in autonomia dal convenzionato, ma sempre preventivamente autorizzate, che non daranno luogo ad alcun rimborso da parte del convenzionante. Il convenzionato dovrà sempre attenersi alle modalità operative e alle impostazioni grafiche che dovranno essere richieste al convenzionante.

ART. 4 - Oggetto della Convenzione. Il Convenzionato potrà "commercializzare" il servizio arbitrale, rispettando strettamente le istruzioni impartite e la contrattualistica predisposta dal convenzionante. L'attività del Convenzionato consiste:

- ✓ nella promozione e raccolta di Convenzioni arbitrali, facenti rinvio, ai sensi dell'art. 832 del c.p.c., così come modificato con D. Legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, ad un arbitrato amministrato disciplinato secondo il Regolamento Arbitrale del Convenzionante finalizzato alla risoluzione delle controversie compromettibili che, in futuro, potranno originarsi per tutte le materie di cui all'art.1;
- ✓ offrire consulenza e assistenza a coloro che intendono inserire una clausola compromissoria o sottoscrivere un compromesso;
- ✓ in occasione dei procedimenti arbitrali, mettere a disposizione, secondo il calendario udienze che sarà concordato di comune accordo tra il convenzionato, il convenzionante e gli arbitri, una stanza ubicata presso la sede secondaria in grado di ospitare comodamente arbitri, parti ed eventuali difensori delle parti.

Il Convenzionato potrà proporre ai richiedenti la soluzione più comune consistente nella sottoscrizione di clausole arbitrali che porteranno i compromettenti, a pagare i servizi arbitrali solo ed esclusivamente nel caso concreto, in cui insorga tra loro una controversia e sia, conseguentemente, concluso un procedimento arbitrale. Nel caso in cui il convenzionato svolga attività d'intermediazione immobiliare, gli utenti potranno recarsi presso il Convenzionato anche per sottoscrivere una Convenzione arbitrale che si riferisca a contratti preliminari di compravendita immobiliare o a contratti di locazione immobiliare, perfezionati, direttamente, tra le parti senza la mediazione dell'Agenzia immobiliare ovvero con riferimento a rapporti condominiali. E', specificamente, esclusa, da parte del Convenzionato, ogni altra attività, diversa da quella appena descritta, che si possa direttamente o indirettamente, riferire alla gestione e amministrazione dei procedimenti arbitrali che da dette Convenzioni arbitrali potranno originarsi.

Il Convenzionato potrà:

a) utilizzare i segni distintivi (marchio, logo ecc.) di proprietà del convenzionante per la commercializzazione, nel suddetto esercizio, dei servizi arbitrali;

b) usufruire dei servizi (consulenza, fornitura dei moduli di contratto e del materiale pubblicitario, ecc.) che il convenzionante mette a disposizione del convenzionante esclusivamente per il Servizio di Arbitrato;

Il Convenzionato s'impegna, per sé e per le persone che con esso collaborano, a non divulgare, o utilizzare, a profitto proprio o altrui, anche dopo la cessazione del presente accordo tutti i segreti commerciali o aziendali, e tutte le notizie riservate attinenti in qualsiasi modo l'impresa o l'attività del convenzionante di cui abbia saputo nella sua qualità di Convenzionato.

Il Convenzionato s'impegna:

- a) ad osservare le leggi, decreti, regolamenti vigenti in materia di arbitrato nonché i regolamenti interni del convenzionante e le direttive generali impartite periodicamente da quest'ultimo;
- b) a fornire al convenzionante tutti i dati, notizie, informazioni indispensabili per l'espletamento degli adempimenti connessi ai procedimenti di arbitrato;
- c) a dotarsi delle risorse strumentali necessarie per l'esercizio dell'attività compresi i locali in cui si terranno le sedute arbitrali;
- d) ad adeguarsi ad ulteriori e/o diversi standard e/o requisiti che dovessero essere introdotti dalla legislazione e regolamentazione vigente ed obbligatorio per continuare ad esercitare l'attività, dichiarando che la sede indicata risponde a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro, norme per la sicurezza degli impianti, privacy e codice in materia di protezione dei dati personali;
- e) ad utilizzare esclusivamente la modulistica, le clausole, il regolamento forniti dal convenzionante e applicabili al momento della sottoscrizione delle clausole;
- f) ad organizzare ogni e qualsiasi iniziativa (concordata con il convenzionante) utile a far conoscere a livello territoriale le attività della sede secondaria (es. convegni, conferenza stampa, sottoscrizione di convenzioni quadro con enti, aziende, associazioni).

Il Convenzionante s'impegna:

- a) a corrispondere al convenzionato, in quanto sede secondaria, i proventi di cui agli art. 6 del presente accordo nei modi e tempi riportati;

- b) ad assegnare al convenzionato tutte le istanze di arbitrato che venissero richieste al convenzionante da persone fisiche, giuridiche, società, ditte, enti pubblici e privati, associazioni ecc residenti nella medesima provincia e/o domiciliate. Nel caso in cui, nella medesima provincia vi siano più sedi secondarie, il convenzionato assegnerà le istanze tenendo conto della scelta delle parti del procedimento che saranno libere di scegliere quella che riterranno più opportuna;
- c) a fornire al convenzionato la necessaria assistenza per la gestione delle procedure di arbitrato, mediante il proprio ufficio di segreteria;
- d) a garantire al convenzionato un adeguato supporto tecnico e giuridico per il corretto adempimento della procedura arbitrale;
- e) a tenere ed aggiornare un elenco di arbitri, individuati tra i massimi esperti della materia di riferimento.
- f) a designare, sostituire, gli arbitri nei tempi e modi previsti dal Regolamento Arbitrale.

In sede di avvio dell'attività, il Convenzionante consegna al Convenzionato una breve guida che indica le modalità operative per l'inserimento delle clausole, per la sottoscrizione di un compromesso, nonché tutta la documentazione necessaria.

ART. 5 - Servizi continuativi gratuiti. Per tutta la durata del presente accordo, il Convenzionante assisterà il Convenzionato nella soluzione dei problemi connessi alla gestione dell'esercizio dell'attività. Tale assistenza prestata prevalentemente in modalità telematica, si concreterà in particolare nell'erogazione, gratuita, dei seguenti servizi:

- a) assegnazione di un "Tutor" che seguirà in Convenzionato ove ci fossero problemi nella compilazione della modulistica;
- b) produzione di elaborati statistici periodici;
- c) supporto e pianificazione d'iniziativa promozionali e pubblicitarie per i servizi arbitrali;
- d) fornitura di materiale pubblicitario ritenuto necessario per la promozione della rete e dei suoi servizi ;
- e) invio periodico d'informative tali da mettere il Convenzionato al corrente delle nuove soluzioni ed iniziative commerciali attuate da convenzionante.

ART. 6 - Tabella dei compensi riconosciuti al Convenzionato. Il Convenzionato con riguardo ai procedimenti arbitrali che si terranno presso la propria sede ha diritto a un onorario, a titolo di consulenza, pari al **40,00%** (quaranta) oltre IVA degli onorari effettivamente incassati con il licenziamento del Lodo dall'Istituzione arbitrale per l'attività di gestione e amministrazione di dette procedure arbitrali, da calcolarsi sui guadagni della Camera Arbitrale e non

sul Compenso degli Arbitri. Per ogni arbitrato svolto presso la Sede, al Convenzionato, cui il/i referente/referenti sono nominato/i anche arbitro, sarà riconosciuto, oltre al compenso da arbitro, anche un onorario, a titolo di consulenza, pari al **20,00%** (venti) oltre iva degli onorari effettivamente incassati con il licenziamento del Lodo dall'Istituzione arbitrale per l'attività di gestione ed amministrazione di dette procedure arbitrali, da calcolarsi sui guadagni della Camera Arbitrale e non sul Compenso degli Arbitri. Tali compensi saranno elargiti 30 giorni dopo l'emissione del lodo previa emissione della fattura.

Art. 7- Modulistica e modalità operative. Le clausole, inserite nei propri contratti oppure in quelle di strutture esterne, sono contenute in appositi moduli allegati.

COMPILAZIONE MODULISTICA

Tali appendici contrattuali sono autonome e distinte rispetto al contratto principale, per cui le clausole potranno essere utilizzate in aggiunta alla modulistica già in possesso del Convenzionato (es. quella proposta dal Franchising di appartenenza), con l'unico obbligo di annullare con una doppia barra trasversale, l'eventuale clausola compromissoria già presente nella modulistica. La compilazione delle clausole dovrà svilupparsi nel seguente modo:

1. Stampare in un'unica copia la clausola desiderata, compilando in stampatello i dati dei compromettenti e del contratto principale o in alternativa riportare il testo della clausola direttamente nel contratto;
2. Nel caso di clausola separata dal contratto principale, ricordarsi di indicare nel testo della clausola arbitrale la data di stipula del contratto principale;
3. Raccogliere le firme di ciascuna parte, anche in momenti e luoghi diversi, con data e luogo ed avendo cura che i firmatari appongano di proprio pugno e sopra ciascuna firma la dicitura "letto e approvato";
4. Fare una fotocopia dell'originale per ciascuna delle parti in causa e consegnarla insieme ad una copia del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Internazionale;
5. Trasmettere una copia della convenzione arbitrale, insieme con una fotocopia del contratto principale cui la clausola compromissoria fa riferimento, alla Segreteria della CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE che la conserverà nell'interesse delle parti.

Alla fine di ogni bimestre tutti i convenzionati dovranno inviare il modulo cc1, indicante le convenzioni sottoscritte e che dovrà inviarsi anche nel caso in cui non siano state sottoscritte convenzioni. Il modulo cc1 dovrà essere inviato presso la sede nazionale del convenzionante.

Art. 8 - PROCEDURA D'ARBITRATO. Per ricorrere all'Arbitrato è necessario che le parti si accordino in tal senso. Ciò potrà avvenire in due momenti diversi:

- Prima che sorga la lite, si può inserire una "clausola compromissoria", nel contratto, nella scrittura privata, in un articolo nel regolamento di condominio, il quale stabilisce che eventuali controversie saranno risolte mediante un arbitrato (nel caso specifico quello amministrato dal convenzionante);
- Dopo l'insorgenza di una lite le parti in causa potranno stipulare un "compromesso" nel quale si opterà per il ricorso ad un Arbitrato anziché ad un Procedimento Ordinario.

In presenza di una clausola compromissoria o di un compromesso le fasi della procedura sono le seguenti:

1. La Parte istante deposita personalmente o anche a mezzo di raccomandata A/R, esclusivamente presso la Sede nazionale della Camera Arbitrale Internazionale il cui indirizzo è riportato sul sito internet ufficiale, la domanda di Arbitrato sottoscritta dalla stessa Parte e/o dal difensore eventualmente nominato, munito di procura che dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a. L'indicazione delle generalità e del domicilio delle parti (o, se persone giuridiche, l'indicazione del tipo, della sede e dei legali rappresentanti), nonché degli eventuali difensori e dei rispettivi codici fiscali e partite iva;
 - b. L'indicazione del tipo di procedimento che s'intende iniziare (arbitrato rituale o irrituale) e del tipo di decisione richiesta (secondo diritto o equità), con la specificazione del numero di Arbitri previsto e la nomina dell'Arbitro di fiducia della parte nel caso in cui sia prevista la costituzione di un Collegio Arbitrale;
 - c. L'indicazione del preesistente compromesso o clausola arbitrale di cui dovrà essere allegata copia unitamente ad ogni altra eventuale documentazione ritenuta opportuna dalla parte;
 - d. la specifica esposizione delle domande da sottoporre alla pronuncia arbitrale e la sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni a fondamento delle stesse nonché l'indicazione sommaria del valore economico della controversia;
 - e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
 - f. la procura conferita al difensore, ove nominato, e l'eventuale elezione di domicilio;
 - g. la sottoscrizione della/e parte/i istante/i.
 - h. La domanda deve essere accompagnata, a pena d'improcedibilità, dal deposito del diritto fisso di

registrazione pari a 50,00 (cinquanta) euro oltre I.V.A. direttamente a favore del convenzionante.

L'istanza di arbitrato deve essere consegnata alla Sede Nazionale del Convenzionante, unitamente al fascicolo contenente:

- 1 originale + allegati per la Camera Arbitrale Nazionale;
- 1 copia + allegati per ciascuna parte convenuta;
- 1 copia + allegati per ciascun Arbitro nominato.

2. La Segreteria Arbitrale della CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE comunica la domanda di arbitrato al convenuto entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data del deposito.

L'attore può anche notificare direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando l'obbligo del deposito della domanda stessa, regolarmente notificata, unitamente al fascicolo contenente i documenti di cui sopra, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta notifica presso la Segreteria Arbitrale, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari.

3. Il convenuto deve depositare personalmente o anche a mezzo raccomandata A.R., presso la Segreteria Arbitrale della CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE la comparsa di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, entro venti (20) giorni dalla comunicazione della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Arbitrale CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE o dalla notifica ad istanza di parte attrice. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Arbitrale della CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE per giustificati motivi. La comparsa di risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- a. nome, domicilio del convenuto e codice fiscale o partita iva;
- b. esposizione, anche breve e sommaria, della difesa con ivi specificate, a pena di decadenza, le domande ed eccezioni procedurali e di merito a pena di decadenza;
- c. indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
- d. eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
- e. procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
- f. deposito del diritto fisso di registrazione pari a 50,00 (cinquanta) euro oltre I.V.A.

La comparsa deve essere consegnata unitamente con fascicolo contenente:

- 1 originale + allegati per la Camera Arbitrale Nazionale;

- 1 copia + allegati per parte attrice e per ciascun'altra parte convenuta;

- 1 copia + allegati per ciascun Arbitro nominato.

La Segreteria Arbitrale CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE trasmette la comparsa di risposta all'attore entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche notificare direttamente la domanda di arbitrato all'attore, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria Arbitrale, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari. Se la Parte convenuta rifiuta di prendere parte alla procedura, la Segreteria Arbitrale CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE dà atto per iscritto della mancata risposta o adesione e l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, fissa e comunica la data della prima udienza e l'Arbitrato prosegue in sua assenza.

4. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- o il nome e il domicilio del convenuto;
- o l'esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
- o l'indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
- o la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
- o l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
- o le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
- o la procura conferita al difensore, questo è stato nominato.

5. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato all'attore, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari.

6. Una volta effettuata la nomina dell'arbitro unico o degli arbitri ha inizio il procedimento arbitrale vero e proprio che si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.

Ove la domanda fosse inviata erroneamente presso la Sede del Convenzionato, questi dovrà immediatamente e senza alcun indugio, entro 48 ore (quaranta otto/ore) inviarla presso la Segreteria Nazionale del convenzionante a mezzo racc. a/r ed anticiparla a

mezzo PEC o fax assumendosi tutte le responsabilità nel caso di omissione e/o ritardo.

ART. 9 -Controversie: elezione di Foro esclusivo. Qualsiasi controversia sull'interpretazione, validità, esecuzione e/o risoluzione del presente accordo o comunque connesse allo stesso, insorta tra il Convenzionante e il Convenzionato, salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio, sarà demandata, alla competenza esclusiva del Giudice ordinario del Foro di Cosenza.

ART. 10- Durata e Recesso. Il presente accordo è a tempo indeterminato. Per assolvere al meglio le proprie funzioni ed evitare conseguenti incompatibilità, il presente accordo si intende in esclusiva per il convenzionato, il quale non potrà proporre un servizio simile a quello fornito dal convenzionante, proposto da Enti pubblici e privati concorrenti. Il convenzionante s'impegna a non attivare ulteriori sedi secondarie in prossimità della sede del convenzionato. Resta inteso che in qualsiasi momento, senza alcun onere e senza alcuna necessità di motivazione o preavviso, ciascuna delle due parti contraenti è libera di comunicare all'altra, a mezzo di semplice lettera raccomandata A/R, il proprio recesso che sarà vincolante a partire dal 15° giorno successivo alla ricezione della comunicazione. In caso di recesso dal presente accordo, secondo i termini di cui sopra, per volontà di una delle parti, l'altra parte non avrà diritto ad alcuna indennità o indennizzo a qualsiasi titolo. Il Convenzionato anche in seguito al recesso conserverà, comunque, il diritto alla liquidazione dei compensi, in questa sede, pattuiti, tanto con riguardo alle procedure arbitrali che prenderanno origine da Convenzioni arbitrali da questi, precedentemente, personalmente raccolte, quanto con riguardo alle procedure arbitrali che prenderanno origine da Convenzioni arbitrali raccolte anche successivamente alla data di recesso. In ogni caso per garantire una migliore rappresentanza territoriale, per il primo biennio, a partire dall'annualità di sottoscrizione del presente accordo da parte di entrambi i contraenti, le parti non potranno recedere dal presente accordo se non per giustificato motivo. Entro cinque (5) giorni dal

ricevimento della presente scrittura, compilata e sottoscritta dal Convenzionato (da inviarsi a mezzo fax o e-mail), il Convenzionante ove ritenga ci siano i presupposti, comunicherà il parere a mezzo fax o pec solo da quel momento, nel caso di parere favorevole, faranno capo ad entrambe le parti i diritti e gli obblighi previsti nel presente contratto.

ART. 11 - Disposizioni generali. Il presente documento costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa, eccetto che per eventuali onorari già maturati che saranno riconosciuti nei modi e tempi previsti. Le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intero accordo né della restante parte della clausola stessa e s'impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione. Ogni modifica o integrazione alla presente convenzione non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Ogni comunicazione riguardante l'attuazione, la modifica o la risoluzione del presente contratto, fino a nuova o contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R. ed indirizzata come segue:

- **Convenzionante:** Camera Arbitrale Internazionale presso la Sede Legale riportata sul sito internet ufficiale;
- A mezzo PEC riportata sul sito internet ufficiale.

_____ / ____ / _____

Timbro e firma leggibile del «Convenzionato»

Timbro e firma leggibile del «Convenzionante»

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003 (c.d. PRIVACY) E RACCOLTA DEL CONSENSO

In osservanza del **D. Lgs 196/2003**, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Titolare del trattamento dei dati Camera Arbitrale Internazionale è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Premesso che i dati trattati presso il Titolare sono unicamente quelli forniti dall'interessato, non provenendo quindi in alcun modo da terzi, il trattamento degli stessi necessita di una specifica manifestazione di consenso da parte dell'interessato, da esprimersi qui di seguito, barrando la relativa casella. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e del Suo diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, con riferimento al procedimento relativo alla presente istanza, la informiamo che I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività professionale, gestionale e promozionale del sotto indicato Titolare del trattamento secondo le seguenti finalità:

1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di adesione ai suddetti Collegi, quali:

- a. trattamento dei dati per lo svolgimento delle pratiche promozionali, commerciali, amministrative e/o connessi all'attività di gestione di procedure di arbitrato, compresa la pubblicazione del profilo professionale dell' Arbitro e/o del Consulente Tecnico tramite internet o da obblighi di legge;
 - b. informazione sulle iniziative promosse dal sotto indicato Titolare del trattamento;
 - c. invio di documentazione informativa o riferita alle pratiche commerciali ed amministrative di cui sopra
2. funzionali all' attività di gestione di procedure di arbitrato del sotto indicato Titolare del trattamento ;
3. rispetto di normative comunitarie e nazionali .

Inoltre i suoi dati personali comuni potranno essere comunicati a:

1. persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria relativamente alla erogazione dei Servizi;
2. soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei suoi dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

Modalità di trattamento dei dati: I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività professionale, gestionale e promozionale del sotto indicato Titolare del trattamento secondo le seguenti modalità :1) in relazione alle sopra indicate finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi:1. l'inserimento dei dati dell'interessato potrà avvenire quindi sia su supporto cartaceo che informatico e/o telematico. Ciascun "interessato" - ha quindi la facoltà di rifiutare il proprio consenso al sotto indicato Titolare del trattamento per questi tipi di comunicazione, barrando, qui di seguito, l' apposita casella .

Diritti di cui all'art. 7 D. lgs. 196/2003: L' art. 7 del Codice attribuisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e richiedere che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile. L'interessato può altresì chiedere riconoscere l'origine dei dati nonché la logica e finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Si informa altresì che: **Titolare** del trattamento dei dati personali è:- Camera Arbitrale Internazionale Piazza Martin Luther King n.10 - 87036 Rende .

Letta l'informativa di cui sopra, debitamente informato dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196 /2003, con riguardo al trattamento dei miei dati personali nei limiti e con le finalità sopraesposte:

SPECIFICARE LA SCELTA CON UNA CROCE do il consenso nego il consenso

La mancata prestazione del consenso da parte del Richiedente al trattamento dei dati di cui al punto precedente non renderà possibile procedere a dare esecuzione alla richiesta di iscrizione nel Collegio Nazionale degli Arbitri .Per quanto riguarda il trattamento , da parte del Titolare dei miei dati a fini di informazione commerciale , ricerche di mercato, offerte dirette di servizi :

SPECIFICARE LA SCELTA CON UNA CROCE do il consenso nego il consenso

Per quanto riguarda il trattamento, da parte del Titolare dei miei dati a fini d'informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di servizi di società terze:

SPECIFICARE LA SCELTA CON UNA CROCE do il consenso nego il consenso

...../...../..... luogo e data

Firma leggibile del Richiedente
